

----- visura camerale del 18-09-2012 -----

forma giuridica : Associazione

sede.....: Breno (BS) Piazza San Antonio cap 25043

codice fiscale...: 02525620981

Numero Rea...: BS-457615 (cessazione di ogni attività dal 31-12-2011)

data di inizio.....: 08-06-2004

STATUTO al.....: 01-11-2012

Statuto Associazione

"Centro 01"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione interculturale non lucrativa "01" "Centro di documentazione per la pace" con sede a Breno (BS) in Piazza San Antonio , 20 e con durata indeterminata. .

ART. 2 - Membri.

Possono fare parte dell'associazione tutti coloro che accettano il presente Statuto e che versano la quota associativa. .

ART. 3 - Valori e principi.

L'Associazione nello svolgimento e nella promozione delle proprie attività si ispira ai principi di produzione e sviluppo di creatività ed autonomia esistenziale, indipendentemente ed oltre ogni forma dogmatica, politica, confessionale.

La transnazionalità, l'uguaglianza di genere, l'indiscriminato valore espressivo oltre qualsiasi condizionamento o tabù nel quadro di una permanente educazione globale alla libertà, sono alla base dello scambio tra le persone che aderiscono a questo modello sociale, interculturale ed economico.

La più ancestrale vocazione umana si unisce alla produzione di forme estetiche o positive garantendo la struttura associativa simbolicamente come quella di un albero che è radice e simultaneamente foglia che germoglia.

ART, 4 - Oggetto, scopi e ambiti di attività. .

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha scopi di interculturalità, ricerca e sperimentazione scientifica, solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili di ciascun individuo.

L'Associazione opera con le seguenti finalità:

- . favorire l'armonia dell'individuo e la sua versatilità;
- . promuovere una cultura di solidarietà, sostegno e relazione
- . individuare forme, in ambito lavorativo, che rivitalizzino le risorse umane e intellettuali dei lavoratori delle razze più disparate, favorendo l'emergere dei soggetti storicamente subalterni.
- . progettare con flessibilità approcci imprenditoriali in collaborazione con il settore pubblico mediante nuovi tipi di partecipazione multipla.
- . riqualificazione architettonica di edifici per coniugare esigenze di socialità e comunicazione con quelle di individualità e differenza di costume;
- . creare, proporre e sperimentare teorie e pratiche scientifiche innovative ;
- . realizzare attività di formazione personale e professionale;
- . promuovere servizi socio-assistenziali-educativi;
- . promuovere attività di ascolto, di dialogo e laboratori psicopedagogici;
- . individuare formule che consentano l'affluenza di capitali privati a titolo di investimento, sulle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni;
- . creare strutture di sostegno e di emancipazione della donna e del bambino .

L'Associazione potrà intraprendere iniziative di carattere divulgativo, sociale, culturale, ricreativo, potrà organizzare corsi, seminari, convegni, manifestazioni e potrà produrre e diffondere periodici, pubblicazioni e materiale audiovisivo.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 5 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- . L'Assemblea dei soci
- . Il Consiglio di amministrazione
- . Il Presidente
- . Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 6 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento della quota annuale ed è presieduta dal Presidente.

Delibera validamente a maggioranza assoluta, escluso il caso di modifica di Statuto. Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno quindici giorni prima della riunione.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Può essere convocata dal Presidente dell'associazione o su richiesta di almeno 1/3 dei soci o della maggioranza dei componenti del Consiglio Amministrativo.

L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, ha facoltà di modificare il presente Statuto ad esclusione del art. 3 che definisce l'identità dell'Associazione.

L'assemblea decide il numero dei componenti del Consiglio Amministrativo e del Collegio dei revisori dei conti. Elege liberamente i membri tra quei soci che regolarmente iscritti, abbiano espressamente accettato e sottoscritto il presente Statuto.

Decide gli indirizzi programmatici della Associazione. Approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo. Le deliberazioni sono verbalizzate in apposito registro accessibile a tutti i soci.

ART. 7 - Consiglio Amministrativo

Il Consiglio Amministrativo è organo amministrativo dell'Associazione, è composto da un numero variabile da 3 a 11 membri, elegge a maggioranza di voti, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

E' convocato dal presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed

essere inviato almeno dieci giorni prima della riunione.

Definisce e realizza il programma dell'Associazione sulla base degli indirizzi dell'Assemblea.

Prepara ogni anno il rendiconto economico e finanziario dell'associazione ed il bilancio di previsioni.

A maggioranza dei componenti, decide sull'esclusione di un socio quando danneggiato, materialmente e moralmente dell'Associazione, viola le norme statutarie.

Le decisioni sono verbalizzate in un apposito registro.

ART. 8 - Presidente

Il Presidente dell'associazione presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Amministrativo, è il rappresentante legale dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ha il potere di firma e di delega.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza o dietro suo specifico mandato.

ART. 10- Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti in prima riunione elegge un proprio Presidente. Controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione. Partecipa, con diritto di parola al Consiglio Amministrativo, a cui comunica le proprie valutazioni.

ART. 11 - Durata cariche

Tutte le cariche hanno durata di sette anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Amministrativo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

TITOLO III CONSULENZA

ART. 12 - Consulenti esterni .

Il Consiglio Amministrativo su proposta del Presidente può individuare Consulenti esterni dell'Associazione, che supportano il Consiglio nello svolgimento nelle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. I consulenti sono scelti tra persone di provata esperienza e competenza nelle diverse professionalità rilevanti per le attività ed i fini della Associazione.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE .

ART. 13 - Patrimonio sociale

I proventi della associazione sono costituiti da: quote associative, contributi volontari di soci o di terzi, contributi di Enti e di Istituzioni a sostegno di attività e progetti, entrate derivanti da attività svolte dalla associazione. In caso di scioglimento della Associazione i beni, soddisfatti ogni debito e pendenza sono devoluti ad Associazioni di analoga di ispirazione culturale scelti dal direttivo .

TITOLO V IL RENDICONTO .

ART. 14 - Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione i beni, soddisfatti ogni debito e pendenza sono devoluti ad Associazioni di analoga di ispirazione culturale scelti dal direttivo

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi in vigore.